Comune di PETRALIA SOTTANA

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO E DELL'AFFITTO DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la concessione in affitto dei terreni di proprietà del Comune.

ART.2

Tutti i terreni di proprietà del Comune saranno utilizzati nell'interesse dei cittadini. E' permesso l'uso del pascolo nelle terre comunali a tutti gli animali armentizi meno i suini, appartenenti ai cittadini di Petralia Sottana, sotto l'osservanza delle condizioni in esso previste.

E' altresì ammessa la coltivazione del terreno concesso in affitto limitatamente alle colture connesse al pascolo (es.veccia, fave ad uso animale, sulla etc..compatibilmente con la destinazione d'uso.

ART. 3

Il Comune si propone di utilizzare tutti i terreni di sua proprietà in modo da garantire uno sfruttamento razionale, salvaguardando la corretta conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche e favorendo la promozione di iniziative, pubbliche e private, intese alla creazione di strumenti idonei allo sviluppo economico ed all'aumento della occupazione.

ART. 4

Il Comune si riserva di intervenire quando è necessario per la tutela del pubblico interesse. Le superfici indicate all'art. 1 saranno concesse in affitto ad uso pascolo, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

CAPO II DISCIPLINA DEI TERRENI DESTINATI ALL'AFFITTO

ART. 5

I terreni destinati all'affitto saranno concessi ai richiedenti con il sistema dell'affidamento.

L'Amministrazione comunale determinerà, tramite il proprio Ufficio Tecnico o tramite studi specifici, il canone base dei singoli appezzamenti di terreno, che

dovrà essere stabilito in deroga alla vigente legislazione in materia di contratti agrari.

Il canone dovrà essere pagato annualmente anticipato e per il primo anno alla stipula del contratto.

L'Amministrazione comunale, tramite la Giunta Municipale, predisporrà il bando di gara con i relativi criteri.

ART. 6

In deroga alla vigente legislazione in materia di contratti agrari, la durata dell'affitto non potrà essere superiore ad anni cinque.

E' esclusa la tacita riconduzione dell'appezzamento di terreno.

ART. 7

Possono concorrere per l'affitto dei terreni comunali tutti coloro che hanno i seguenti requisiti:

a) siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

b) siano già titolari di un'azienda agricola anche in relazione agli adempimenti di cui al D.P.R.317 del 30/04/1996 e successiva circolare n.11 del 14/08/1996 del Ministero della Sanità.

c) siano in possesso di idonea certificazione sanitaria dalla quale risulti che l'Azienda è ufficialmente indenne o che ha aderito ai piani di risanamento e siano sotto il controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene TBC, BR, LEB. Si precisa altresì che per la fruizione del pascolo gli animali devono essere a norma del regolamento di Polizia Veterinaria;

d) siano nati nel Comune di Petralia Sottana e vi abbiano risieduto per almeno 18 anni dopo la nascita o siano residenti nel Comune di Petralia Sottana da almeno 10 anni; si considerano nati nel territorio del Comune di Petralia Sottana tutti coloro che, pur essendo nati altrove, immediatamente dopo la nascita hanno avuto la residenza nel Comune di Petralia Sottana.

e) non abbiano in corso contro il Comune co0ntroversie per il rilascio di fondi comunali e non siano risultati inadempienti in precedenti rapporti di conduzione agraria, comunque giuridicamente denominati, intrattenuti con il Comune di Petralia Sottana, o, comunque, abbiano sanato detta inadempienza al momento della stipula del nuovo contratto.

Sono equiparate a tutti gli effetti ai coltivatori diretti le Cooperative e le Associazioni Agricole i cui componenti, per almeno il 50%, siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi sopra indicati.

Possono partecipare all'affidamento anche più soggetti aventi i requisiti richiesti nel presente articolo, che si associano per aggiudicarsi l'appezzamento, non è ammessa alcun'altra equiparazione.

ART. 8

Un cittadino concorrente potrà presentare offerta per un solo appezzamento di terreno.

Dopo l'approvazione dell'affidamento dovrà essere sottoscritto apposito contratto di affitto in deroga alla legge, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dall'art.45 legge n.203 del 3/05/1982.

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito invito da parte del Comune.

Il contratto di affitto sarà registrato nei termini di legge a spese dell'affittuario.

ART. 10

La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato comporterà la decadenza dell'affidamento.

ART. 11

E' vietato il subaffitto, anche parziale e temporaneo, degli appezzamenti assegnati e così pure la cessione a qualsiasi titolo del contratto ed è, comunque vietato far utilizzare ad altri, sotto qualsiasi forma, l'appezzamento condotto in affitto.

La violazione di tale divieto è considerata grave inadempienza e comporta la risoluzione espressa del contratto di affitto.

Comporta, altresì, la risoluzione espressa del contratto il mancato pagamento di una annualità del canone di affitto.

In caso di morte dell'affittuario, si applica la disciplina prevista nell'art.49 della legge 3/05/1982 n.203.

In caso di ritiro dall'attività dell'affittuario, per il periodo restante, il contratto potrà essere trasferito ad uno dei componenti dello stesso nucleo familiare che abbia, comunque, i requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento.

ART. 12

La perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art.7 del presente regolamento comporta la risoluzione del contratto di affitto.

ART. 13

L'affittuario, in deroga a quanto previsto dagli artt. 16 e segg. della legge 3/05/1982 n. 203, non potrà eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni senza il consenso del Comune concedente espresso nelle forme di legge.

CAPO III DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 14

La disciplina contenuta nel presente capo regola la situazione di fatto esistente al momento della entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 15

Il Comune chiederà il rilascio degli appezzamenti di terreno a tutti i detentori che non hanno i requisiti elencati nell'art. 7 del presente regolamento

ART. 16

Nella fase di prima attuazione del presente regolamento, in considerazione della notoria grave crisi del settore ed ivi in generale dell'attuale congiuntura economica; ai fini di un più ampio coinvolgimento sociale ed alo scopo di promozione di un settore non più ambito, da anni abbandonato; atteso che ai concessionari saranno affidati i compiti di sistemazione dei terreni e di tutela antincendio; gli appezzamenti di terreno saranno affidati per il periodo di anni cinque al prezzo simbolico di un Euro.

In questa prima fase pertanto l'affidamento verrà determinato mediante sorteggio. I concessionari potranno procedere allo scambio degli appezzamenti sorteggiati per ragione di convenienza ed opportunità entro 30 gg. e comunque prima della stipula del contratto di affitto.

ART. 17

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa in materia vigente.

ART. 18

Il presente regolamento dopo il positivo parere del CO.RE.CO. verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.